



OSSERVAZIONI E COMMENTI AL DECRETO-LEGGE 1 SETTEMBRE 2008 , N. 137

Premessa

L'intervento del Governo su alcuni temi riguardanti la scuola era previsto nella forma di un disegno di legge, mentre, a sorpresa, nella riunione del Consiglio dei Ministri di giovedì 28 agosto 2008, si è trasformato in un atto legislativo immediatamente esecutivo: il Decreto legge n. 137 del primo settembre 2008. L'attuazione di questo Decreto sarà comunque subordinata all'emanazione di specifici regolamenti, almeno nelle parti più importanti, tra cui "il maestro unico". Non si capisce pertanto perché generare nuovi allarmismi e contrapposizioni adottando uno strumento a cui si ricorre solo in casi di " *necessità e urgenza*". In queste condizioni diventa sempre più difficile avviare un confronto serio sulla scuola, poiché tutto continua a configurarsi come **scontro fra due blocchi conservatori**, da un lato norme affrettate che paiono riesumare un passato privo di senso nel XXI secolo, dettate in primo luogo da esigenze di contenimento della spesa, dall'altro i clamori dei fautori dello status quo, sostenuti innanzitutto dalla volontà di mantenimento degli attuali organici.

Pur sapendo che le voci fuori dai cori, come quella dell'ADI, hanno poche probabilità di essere, almeno nell'immediato, ascoltate, l'Associazione esprime responsabilmente e in piena autonomia le proprie osservazioni e i propri commenti sul decreto in oggetto, procedendo secondo la successione degli articoli, ma analizzando solo i primi quattro, non avendo particolari obiezioni per gli altri tre.

Articolo 1 - Cittadinanza e Costituzione

E' assolutamente **incomprensibile l'urgenza di questo articolo**, ricorrendo all'inflazionata ed inefficace pratica italiana della sperimentazione, quando **il tema della Cittadinanza e Costituzione è già ampiamente previsto dalle disposizioni vigenti** (legge 53/2003, nuove Indicazioni per il curricolo del primo ciclo e del biennio obbligatorio, nonché in uno specifico *campo di esperienza* della scuola dell'infanzia). Il titolo peraltro induce un'idea un po' retro di una questione che invece è andata modificandosi profondamente in questo nuovo secolo, che è quella di come si costruisce l'identità culturale e sociale nell'epoca della globalizzazione, Per le giovani generazioni si tratta di un obiettivo che non può più essere perseguito attraverso un modello statico di cultura. L'identità culturale si configura oggi come risultato di ibridazioni, cambiamenti e rielaborazioni, in un costante e ineludibile confronto con altre culture.

Ciò che si potrebbe fare nell'immediato

Anziché proporre antiche e fallite ipotesi sarebbe opportuno **fare conoscere a tutte le scuole le finalità e gli obiettivi dell'indagine IEA ICCS 2009, International Civic and Citizenship Education Study**, di cui c'è peraltro una troppa scarna presentazione sul sito INVALSI e di cui le scuole ignorano persino l'esistenza. Occorrerebbe **poi seguirne gli esiti, per trarne le dovute conseguenze, ragionando su dati.**

Articolo 2 - Valutazione del comportamento degli studenti

Riteniamo che **sarebbe grave l'accoglimento di questo articolo da parte del Parlamento**, che reintroduce inique disposizioni, quali:

1. **il concorso del voto di condotta alla definizione della media finale, alterando qualsiasi tentativo di trasparente certificazione delle competenze.**
2. **il voto di condotta come causa "automatica" di bocciatura o non ammissione agli esami di Stato e di Qualifica, se inferiore a 6.**
3. **l'applicazione della disposizione non solo alla scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche alla scuola primaria, che non ne viene esplicitamente esclusa.**

Una disposizione immotivata

Tale disposizione appare **immotivata poiché ci sono già tutti gli strumenti per intervenire in caso di episodi disciplinari gravi**. Con il DPR 235 del 21 novembre 2007 il ministro Fioroni aveva già inasprito – in presenza di diffusi episodi di violenza all'interno delle scuole secondarie superiori – le regole del "codice" disciplinare degli studenti ("Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR 249/98); con l'obbligo per le scuole di adeguare i relativi regolamenti interni.

In particolare, il DPR 235/2007, in un quadro in cui venivano ribaditi i principi ispiratori di ogni azione disciplinare (finalità educativa e "costruttiva", la non interferenza tra sanzione e profitto, specificazione di ogni violazione ai doveri disciplinari, ecc.), introduceva:

- la sospensione dalle lezioni (allontanamento) per più di 15 giorni;
- la sospensione fino al termine dell'anno scolastico;
- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale (bocciatura) e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Una disposizione ingiusta

1) L'estensione dell'attuale **provvedimento anche agli alunni della scuola primaria, è una decisione insostenibile non solo dal punto di vista pedagogico, ma anche da quello giuridico**, considerato che i bambini fino a 11 anni non possono nemmeno contare su un codice dei diritti e dei doveri (il DPR 249/98 e successive modificazioni si applica solo alla secondaria di 1° e 2° grado)

2) **Il provvedimento è del tutto privo di richiami e riferimenti al compito fondamentale della scuola, che resta quello educativo.**

Ciò che occorrerebbe

Anziché ripescare regole del ventennio e inasprire in modo immotivato e ingiusto i provvedimenti disciplinari già esistenti, occorrerebbe:

- sensibilizzare le scuole sul **ruolo fondamentale che hanno i comportamenti professionali di tutte le componenti** per educare i ragazzi all'autodisciplina e al senso di appartenenza all'istituzione scolastica. A tale riguardo si sottolinea: 1) l'importanza della **stabilità del personale nella stessa scuola**; 2) **il ruolo fondamentale del dirigente scolastico** nel creare un clima collaborativo nella scuola, 3) la creazione, condivisione e rispetto di un **codice deontologico** della professione docente
- **migliorare le capacità relazionali e di comunicazione tra allievi e insegnanti e tra insegnanti e famiglie;**
- **promuovere un scuola sempre più vicina ai bisogni dei ragazzi**; avendo consapevolezza che non è più tollerata dalle nuove generazioni di nativi digitali l'attuale impalcatura ottocentesca: la rigida organizzazione del tempo scuola, gli orari eccessivi, la frammentazione delle discipline, la rigida divisione delle classi, le ritualità immodificabili di lezioni, compiti, interrogazioni, esami, uguali per tutti nei modi, nei tempi e nei contenuti; la struttura inadeguata degli edifici, ecc...
- **stimolare le scuole perché elaborino regole di convivenza della comunità scolastica con la partecipazione di tutte le componenti**: i ragazzi sono disposti a rispettare anche regole severe se condivise e se le sentono proprie.

Articolo 3- Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

L'articolo ripristina il regime precedente alla legge 517 del 1977 nella scuola primaria e secondaria di 1° grado- i voti al posto dei giudizi- senza alcuna giustificazione se non le dichiarazioni del Ministro Tremonti sul Corriere della Sera secondo cui *“La logica del giudizio senza vincoli numerici è troppo spesso una logica dell'irresponsabilità, dell'ambiguità, del detto- non detto, dell'interpretazione casuale”*.

L'ADI ritiene che vada respinto questo secco ritorno alle norme del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 nel primo ciclo, **non perché rifiuti l'uso del numero anziché del giudizio, ma perché:**

- 1. questa decisione non è affatto un passo avanti in termini di trasparenza e di chiarezza** nella comunicazione sui risultati dell'apprendimento, dal momento che i numeri non garantiscono di per sé né obiettività, né trasparenza, né comparabilità. E' noto che nella scuola secondaria di 2° grado i voti non sono mai stati aboliti, ciò nonostante le valutazioni sono assolutamente “ambigue e casuali” per usare le parole del ministro dell'economia. Se di ulteriori dimostrazioni ci fosse stato bisogno, queste sono venute dall'indagine PISA, che ha permesso di documentare, come più volte ricordato dall'attuale presidente dell'INVALSI Piero Cipollone, che uno studente del Nord che prende 5 ha un livello di competenza pari a quello di uno studente del Sud che prende 8. Ma non è solo un problema di Nord e Sud, divari impressionanti si registrano nello stesso territorio e addirittura entro la stessa scuola.
- 2. Molto grave** appare la previsione contenuta nel comma 3 (*“ sono ammessi alla classe successiva ... gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”*), che prefigura **la bocciatura anche nel caso di una singola insufficienza**. Che senso ha, ad esempio, anche solo ipotizzare la bocciatura nella prima classe della scuola primaria di un bambino con un 5 in una sola materia?

Questa norma **dimentica almeno due elementi fondamentali della scuola del primo ciclo:**

- è una scuola inclusiva, non selettiva, e la bocciatura (vedi legge 53 del 2003) è una decisione eccezionale: questo sì è un “principio fondamentale” a cui deve ispirarsi sia l'attività legislativa che quella scolastica;
- nel primo ciclo non esistono né corsi di recupero, né “debiti formativi”, né “esami di riparazione” (e nessuno propone di introdurli), per cui questa norma appare come una condanna senza appello.

Ciò che occorrerebbe per raggiungere più trasparenza e obiettività nelle valutazioni

Perché le valutazioni siano trasparenti ed obiettive, **occorrono** in tutti i gradi scolastici almeno **tre condizioni**, che il provvedimento ignora:

- a. fare corrispondere ai numeri la descrizione delle relative competenze**, esattamente come avviene per i 5 o 6 livelli di PISA. Si tratta di un lavoro non semplice che richiede innanzitutto la definizione degli standard almeno per le competenze chiave. In quest'ottica appare inoltre opportuno **istituire una scala di voti più ridotta**, non 10 numeri ma solo 5, che è il modello europeo prevalente e che costituisce ormai pratica diffusa anche in Italia (nella secondaria si va di norma dal 4 all'8, mentre nel primo ciclo ci si avvaleva istituzionalmente solo di 5 giudizi). Infine va sottolineato che ovunque vi è **prevalenza numerica, all'interno della scala dei voti, dei livelli che descrivono le prestazioni positive**, esattamente come avveniva da noi nel primo ciclo (dove su 5 giudizi uno solo era negativo, *insufficiente*, mentre gli altri quattro erano positivi, *sufficiente, buono, distinto, ottimo*)
- b. Colmare lo storico ritardo dell'Italia nell'elaborazione e utilizzo da parte degli insegnanti di prove obiettive, trasparenti e comparabili** (sapere utilizzare modelli per la formulazione di prove obiettive, modelli di misura, metodi per il controllo della qualità delle prove ecc...).
- c. Avere valutazioni esterne serie ed attendibili**, le sole che potrebbero permere un posizionamento su una scala assoluta piuttosto che relativa, e restituire consapevolezza agli insegnanti e agli studenti. Esse, se ben fatte, rappresenterebbero uno specchio fondamentale per le scuole.

Articolo 4- Insegnante unico nella scuola primaria

Il tema tocca una questione che merita di essere approfondita, togliendo di mezzo le fittizie motivazioni pedagogiche sia di chi agisce unicamente per tagliare gli organici sia di chi protesta avendo a cuore il puro mantenimento degli attuali sovradimensionati organici della scuola primaria.

L'articolo 4 afferma che: "*negli obiettivi di contenimento...e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono **classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.**(...)Nei regolamenti **si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola**". E' opportuno analizzare distintamente i diritti degli alunni (tempo scuola) e la condizione docente.*

Ora per quanto concerne il **tempo scuola** questo articolo, pur nell'attuale rozza dizione, **pare aggiungere un'ulteriore possibilità- le 24 ore settimanali- alle tre opzioni esistenti di 27, 30 e 40 ore settimanali.**

In realtà **le norme attuali imporrebbero** di parlare di **ore annuali e non di orario settimanale**, essendone lasciata l'organizzazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In ogni caso, per quel che riguarda **le ore di "lezione" (24 ore settimanali o 792 ore annuali)**, **si ritiene che, in particolare nei primi due anni della scuola primaria, siano un tempo sufficiente di insegnamento**, come dimostrano gli orari di altri Paesi, che in molti casi prevedono un orario di lezione che cresce con l'aumentare dell'età ed è spesso inferiore alle 24 ore settimanali nei primi due anni della scuola primaria (es. Finlandia, Svezia, alcuni Länder della Germania , Grecia, Irlanda , Paesi Bassi ecc..).

Per quanto concerne la condizione docente, ossia la reintroduzione del "**maestro unico**", occorre specificare da subito che **in realtà sarà "un maestro prevalente"**, poiché rimarranno, tranne rari casi, l'insegnante di religione, l'insegnante di lingue, e, al caso, anche l'insegnante di sostegno. Quindi appare opportuno usare la dizione corretta.

Per quanto riguarda l'organizzazione del **modulo**, è doveroso ricordarne **alcune distorsioni** quali:

- **la moltiplicazione delle figure dei docenti, ben oltre i "tre maestri su due classi"** previste dalle legge. Attualmente esistono *team* di docenti presenti in una classe che superano anche le 7 unità ;
- la "**secondarizzazione**" dei piani di studio della scuola primaria, cioè la frammentazione rigida degli insegnamenti,
- **un sensibile aumento della spesa, senza un corrispondente aumento evidente della qualità del servizio**, considerato che indagini internazionali precedenti alla riforma del 1991 davano per la scuola elementare risultati altrettanto buoni.

Va, infine, segnalato che l'esempio italiano non è stato seguito da nessun paese europeo.

In conclusione **non ci sono particolari obiezioni , se si tratta di un'opzione aggiuntiva per le famiglie, e sia tale da liberare anche nuovi posti per il tempo pieno.**

Alessandra Cenerini

Presidente ADi, Associazione Docenti Italiani,

sito www.adiscuola.it ; e-mail acenerini@tiscali.it ; tel.051-6153951, cell. 3408060877

Bologna 16 Settembre 2008